

Aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Guida al Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 (Attuazione della Direttiva CE n.44/1999)

Premessa

Il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 marzo n. 57 (supplemento ordinario n. 40), ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva CE n. 44/99, riguardante "taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo".

Il provvedimento s'inquadra in un più ampio processo di armonizzazione delle normative nazionali che, in linea con le indicazioni del Libro Verde sulla tutela dei consumatori, punta a rimuovere le residue barriere alla circolazione di beni e servizi nel territorio europeo, promuovendo al contempo la massima trasparenza nelle pratiche commerciali "business to consumer" (b2c).

Prima dell'attuazione della direttiva nel nostro ordinamento, le garanzie erano disciplinate, all'interno del Codice Civile, dall'art. 1490, sulla "garanzia per vizi" (dovuta per legge dal venditore) e dall'art. 1512, sulla "garanzia di buon funzionamento" (che invece ha natura volontaria).

Il decreto n. 24/02, inserendo nel Codice Civile nove nuovi articoli (1519 bis - 1519 nonies), detta nuove regole sul regime delle garanzie riguardanti la vendita di beni di consumo ed altri contratti "equiparati", conclusi con i consumatori.

Le nuove norme si applicano perciò ad una particolare categoria di beni, i "beni di consumo", e di acquirenti, "i consumatori".

A partire dal 23 marzo scorso, esiste quindi un doppio regime di garanzie:

- per i beni di consumo acquistati da un consumatore, si applicheranno gli artt. 1519 bis - 1519 nonies, che prevedono nuove norme sulla garanzia legale, cioè la responsabilità del venditore per i difetti dei prodotti venduti, e sulla garanzia convenzionale, facoltativamente offerta dal produttore o dal venditore stesso¹ ;
- per tutte le fattispecie non riconducibili alla normativa speciale introdotta dal decreto n. 24/02 (es. vendita tra privati, vendita tra imprese, etc.), continueranno ad applicarsi l'art. 1490, sulla "garanzia legale" e l'art. 1512, sulla "garanzia (commerciale) di buon funzionamento".

¹ Il decreto legislativo n. 24/02, riferisce il termine "garanzia" alla sola garanzia convenzionale, mentre

parla di "responsabilità" del venditore. Per maggiore chiarezza espositiva, abbiamo preferito mantenere

la distinzione terminologica tra garanzia legale e garanzia convenzionale anche per consentire il confronto con la precedente disciplina codicistica.

Il decreto n. 24/02 ha inciso profondamente sul sistema delle relazioni commerciali con i consumatori, riconoscendo a questi ultimi la possibilità:

- di contestare al venditore un maggior numero di difetti rispetto alla precedente disciplina del Codice Civile (principio di conformità al contratto);
- di far valere i difetti che si manifestano nei due anni successivi alla consegna del prodotto;
- di esigere una più ampia gamma di rimedi: la riparazione o la sostituzione; la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il rafforzamento della posizione contrattuale dei consumatori risulta temperato dall'attribuzione del diritto di regresso a favore del venditore che abbia dovuto rispondere per i difetti imputabili al produttore, al fornitore o ad altri intermediari. Il complessivo quadro giuridico in cui si inseriscono le disposizioni legislative in esame ribadisce il ruolo del consumatore come arbitro del mercato, consolidatosi di pari passo alla "terziarizzazione" dell'economia, che premia la lealtà dei suoi interlocutori sia nelle fasi precedenti che in quelle successive alla cessione di un bene o alla fornitura di un servizio.

Di conseguenza, la corretta identificazione delle responsabilità lungo tutta la catena distributiva offre agli operatori una leva importante che, se ben governata, concorre a trasformare il rischio di impresa in un investimento premiante.

Nelle pagine seguenti si illustrano le disposizioni del decreto n. 24/02, avendo cura di evidenziarne i nodi interpretativi più critici, per la cui risoluzione sarà indispensabile la futura evoluzione giurisprudenziale e dottrinale.

1. I Contratti ai quali si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 24/02

Il decreto legislativo n. 24/02 è intitolato "Attuazione della direttiva 1999/44 CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo". Tuttavia la sua portata è più ampia.

Le sue disposizioni si applicano, infatti, oltre che al contratto di "vendita", anche ad altre figure contrattuali "equiparate":

- la "permuta";
- la "somministrazione";
- l'appalto ;
- il "contratto d'opera";
- "tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre".

La disciplina del decreto n. 24/02 riguarda quindi la generalità dei contratti caratterizzati dal trasferimento di un bene mobile ad un consumatore.

Sono compresi anche i contratti conclusi con modalità particolari come, ad esempio, quelli stipulati fuori dai locali commerciali od i contratti a distanza, già oggetto di specifiche disposizioni legislative (rispettivamente il Dlgs. n. 50/92 e Dlgs. n.

185/98).

La corretta delimitazione della sfera applicativa del decreto n. 24/02 deve tener conto, oltre che delle tipologie contrattuali, di ulteriori elementi, come l'oggetto del contratto - i beni di consumo - ed i soggetti che lo stipulano - ossia il venditore ed il consumatore.

2. Limiti oggettivi all'ambito di applicazione del Dlgs 24/02: la nozione di "bene di consumo".

Le disposizioni del decreto n. 24/02 si applicano ai contratti riguardanti un "bene di consumo".

Secondo le disposizioni legislative, per bene di consumo deve intendersi "qualsiasi bene mobile, anche da assemblare".

Saranno quindi beni di consumo tutti i beni mobili:

- materiali od immateriali;
- finiti o da assemblare;
- nuovi od usati.

Il legislatore nazionale ha accolto una nozione più ampia rispetto a quella contenuta nella direttiva n. 44/99, riferita ai soli beni materiali. Sarà perciò possibile includere tra i beni di consumo, ad esempio, il software ².

Le disposizioni del decreto si applicano ai beni usati solo per i "difetti che non derivano dall'uso normale della cosa" e "tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo".

Non possono invece essere considerati beni di consumo:

- gli immobili;
- l'acqua ed il gas non confezionati per la vendita;
- l'energia elettrica;
- i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dall'autorità giudiziaria, anche mediante delega ai notai.

3. Limiti soggettivi: la nozione di "consumatore" e di "venditore"; la nozione di "produttore"

Le disposizioni del decreto n. 24/02 si applicano ai contratti conclusi tra un "venditore" ed un "consumatore".

3.1 La nozione di consumatore

Il decreto n. 24/02 definisce consumatore "qualsiasi persona fisica che...agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta"³.

² Si veda la Bozza definitiva del decreto n.24/02, alla nota 4: "la Commissione ha eliminato l'aggettivo

"materiale" per includere nell'ambito di applicazione anche il software oggetto di vendita".

Due sono i requisiti fondamentali per essere definiti "consumatori" e beneficiare della tutela prevista:

- essere persone fisiche;
- concludere il contratto per soddisfare esigenze diverse da quelle dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Anche commercianti e professionisti quindi possono essere considerati consumatori, ma alla rigorosa condizione che abbiano agito per fini che non rientrano nell'attività commerciale o professionale.

Dall'interpretazione letterale del decreto n. 24/02 si desume che non possono essere considerati consumatori:

- le persone giuridiche;
- gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati, scuola ed università);
- i professionisti o gli imprenditori che concludono un contratto per finalità professionali/imprenditoriali.

Le disposizioni legislative perciò non si applicheranno tutte le volte in cui le modalità d'acquisto od altre circostanze evidenzino con ragionevole certezza che esso non è finalizzato al consumo privato.

Ad esempio, l'uso della fattura, con l'indicazione della partita IVA, lascia in teoria presumere le finalità professionali dell'acquisto permettendo di escludere l'applicabilità degli artt. 1519 bis e ss.

3 La nozione di consumatore fissata dal D. Lgs. n. 24/02 segue un consolidato trend legislativo di derivazione comunitaria:

?? Art. 1469 bis c.c., secondo comma, in tema di clausole abusive: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

?? D. Lgs. 50/92, in tema di contratti negoziati fuori dai locali commerciali: "la persona fisica...che agisce per scopi che possono essere considerati estranei alla propria attività professionale."

?? D. Lgs. 385/93, in tema di credito al consumo: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta".

?? L. 281/98, contenente la disciplina dei diritti dei consumatori: le persone fisiche che acquistano od utilizzano beni e servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale eventualmente svolta.

?? D. Lgs. 185/99, in tema di contratti a distanza: "la persona fisica che agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta."

1

In conclusione, a seconda che l'acquirente possa definirsi o meno "consumatore", sul medesimo bene si applicano le regole previste dagli artt. 1519 bis - nonies o quelle previste dall'art. 1490 e ss.

La nozione di consumatore nella giurisprudenza e nella dottrina

I recenti pronunciamenti della Corte di Giustizia Cee e della Corte di Cassazione interpretano la nozione di consumatore in maniera particolarmente restrittiva ed estremamente fedele alla definizione legislativa.

La Corte Europea di Giustizia (sentenza 22 novembre 2001, causa C-541/99 e C-542/99) ha sottolineato che la nozione di consumatore si riferisce alle sole persone fisiche.

La Cassazione (sentenza 25 luglio 2001, n. 10127) ribadisce la nozione legislativa di consumatore: "la persona fisica che, anche se svolge un'attività professionale od imprenditoriale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività".

Parallelamente la Cassazione, nella medesima sentenza, accoglie una nozione estesa di "professionista": rileva infatti non solo l'attività principale, ma anche quella strumentale/accessoria a quella principale, posta in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale;

Diversamente, nella recente giurisprudenza di merito sembra invece emergere un'interpretazione estensiva che, ai fini dell'attribuzione o meno della qualifica di consumatore, distingue tra atti della professione ed atti strumentali ad essa.

Infatti, non ci sarebbero sostanziali differenze tra il consumatore che agisce per finalità domestiche e il professionista che compie atti strumentali all'esercizio della propria attività.

Gli imprenditori, specie se piccoli, si troverebbero in una condizione di debolezza analoga a quella in cui si trovano i consumatori e ciò legittimerebbe un'analoga tutela. Si richiama, ad esempio, la sentenza della Pretura di Foggia-Orta Nova, (17 dicembre 1998, Armone-Cannone) secondo cui non è sufficiente una pertinenza generica, ma è necessaria una pertinenza specifica tra il contratto e l'attività professionale imprenditoriale svolta.

Il Tribunale di Roma (20 ottobre 1999, Patanè-Soc. DHL International) ha stabilito che "è consumatore anche colui che acquista un bene...nel quadro dell'attività svolta, qualora la stipulazione del relativo contratto non sia inquadrabile tra le manifestazioni di tale attività".

La delimitazione della nozione di consumatore si complica ulteriormente con riferimento agli acquisti per "uso promiscuo", ossia riguardanti beni destinati ad essere utilizzati sia nell'ambito della professione sia per soddisfare esigenze non professionali e/o familiari.

Alcuni autori ritengono infatti che l'esigenza di tutelare l'uso consumeristico assorba anche l'uso professionale⁴. Altri autori sostengono per contro che l'uso professionale del bene, seppur parziale, sia sufficiente ad escludere l'applicabilità delle norme poste a tutela dei consumatori⁵. Intermedia è invece la posizione di chi suggerisce un criterio oggettivo di prevalenza⁶.

In conclusione, la nozione di consumatore, invece di funzionare da primo, fondamentale, filtro per l'accesso alla protezione prevista dalle normative a tutela dei consumatori, evidenzia ancora oggi non trascurabili margini di indeterminatezza che per ora non ne hanno consentito un'interpretazione univoca da parte della giurisprudenza e della dottrina.

3.2 La nozione di venditore

Il venditore è "qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale", utilizza i contratti di vendita e gli altri contratti equiparati.

E' perciò irrilevante che si tratti di un singolo o di una società, che l'ente sia pubblico o privato. E' sufficiente invece che il contratto concluso con il consumatore sia una manifestazione dell'attività imprenditoriale o professionale svolta.

3.3 La nozione di produttore

Il produttore è il "fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio dell'unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo".

4 Vedi Roppo, La recezione della disciplina delle clausole abusive nei contratti tra professionisti e consumatori: artt. 1469 bis e ss., in *Diritto privato*, 1996, II, Condizioni generali e clausole vessatorie, Padova, 1997, 108.

5 Vedi Romagnoli, *Clausole vessatorie e contratti d'impresa*, Padova, 1997, 33.

6 Vedi Sannia, in *AA.VV.*, *La nuova disciplina delle clausole vessatorie nel codice civile*, Napoli, 1996, 108.

Il produttore, soltanto nella misura in cui possa dirsi anche "venditore", ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo, potrà essere chiamato a rispondere in prima battuta dell'eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore. Restano comunque ferme le ipotesi di responsabilità diretta del produttore previste da altre normative (es. il D.P.R. n. 224/88 sul danno da prodotto difettoso).

4. A quali contratti non si applicano le disposizioni del Dlgs. 24/02

In primo luogo, sono escluse le vendite ed i contratti equiparati riguardanti i beni consegnati prima del 23 marzo 2002, giorno in cui le norme legislative sono entrate in vigore.

Dall'identificazione dell'oggetto del contratto - il bene di consumo - si desume inoltre che sono esclusi:

- i contratti di compravendita immobiliare;
- i contratti di fornitura di "utilities" (acqua, energia elettrica e gas);
- le vendite forzate nell'ambito di procedure esecutive, fallimentari, cautelari o comunque disposte dall'autorità giudiziaria;
- i contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi;

Sotto il profilo dei soggetti che concludono il contratto - venditore e consumatore - sono invece esclusi:

- i contratti tra consumatori;
- i contratti tra professionisti/ tra aziende.

Risultano perciò estromesse sia le vendite di "seconda mano" da privato a privato,

tanto frequenti nella pratica, sia le forniture di beni di consumo tra aziende.

I contratti "equiparati" alla vendita: elenco chiuso od aperto?

La formula legislativa "tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre" non chiarisce in maniera univoca se le norme del decreto n. 24/02 possano o meno applicarsi a contratti diversi da quelli espressamente menzionati.

E' possibile che il legislatore abbia utilizzato deliberatamente una clausola generale, lasciando alla successiva interpretazione giurisprudenziale l'eventuale inclusione di ulteriori fattispecie negoziali.

La Bozza definitiva del decreto n. 24/02 includeva il leasing finanziario, inteso come quello che prevede il trasferimento della proprietà o l'opzione d'acquisto per l'utilizzatore. Tuttavia la versione definitiva del decreto non menziona più tale fattispecie contrattuale. Sulla riconducibilità del leasing all'ambito di applicazione del decreto n. 24/02, la dottrina non è unanime. 7

Nella Bozza definitiva del decreto 8 viene inoltre ribadita l'inapplicabilità delle disposizioni del decreto ai contratti di sviluppo e di licenza software.

Tra i contratti esclusi dalla sfera operativa del decreto n. 24/02, dovrebbe esserci la "locazione". Più che di una fornitura di beni di consumo si tratta infatti di un contratto volto a costituire un diritto personale di godimento sul bene altrui 9 .

7 A favore: Iurilli, Riflessioni in ordine a taluni aspetti relativi al recepimento della Direttiva 1999/44/CE, di prossima pubblicazione in *Giustizia civile*; contrario: De Cristofaro, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore*, Padova, 2000, 32.

8 Vedi Bozza del decreto n. 24/02, nota 4.

9 Vedi De Cristofaro, op. cit.

1. Conformità del bene al contratto e difetto di conformità

L'aspetto più innovativo delle nuove disposizioni legislative riguarda l'introduzione del principio di conformità del bene al contratto. Si tratta di un concetto nuovo per il nostro ordinamento, per quanto sia già presente nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale.

Com'è noto, la garanzia legale prevista all'art. 1490 riguarda i "vizi" che rendono il bene "inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscono apprezzabilmente il valore".

Con la nuova normativa, dalla conclusione del contratto sorge l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore "beni conformi al contratto". In parole più semplici, il bene consegnato dovrà corrispondere al bene pattuito nel contratto 10 .

Si presume 11 che il bene sia conforme al contratto se:

- è idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- è idoneo all'uso particolare reso noto al venditore al momento della conclusione del contratto e da questi accettato, anche per fatti concludenti;
- è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le stesse qualità del modello o campione presentato al consumatore;

- presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle "dichiarazioni pubbliche" fatte dal venditore, dal produttore o suo agente o rappresentante, in particolare sulla pubblicità o sull'etichettatura.

Le quattro condizioni dovranno, ove pertinenti, essere contemporaneamente soddisfatte affinché il venditore goda della presunzione di conformità del prodotto. Il difetto di conformità ha perciò una portata più ampia rispetto ai "vizi" previsti dall'art. 1490 del Codice Civile.

10 Il considerando n. 7 della Dir. 44/99 stabilisce che "i beni devono soprattutto essere conformi alle disposizioni contrattuali".

11 Si tratta di una presunzione relativa che ammette la prova del contrario, come si può desumere dal considerando n. 8 della direttiva 44/99.

Il prodotto consegnato, oltreché sicuro, dovrà essere esente da vizi e dovrà possedere i requisiti concordati col consumatore e quelli dichiarati dal venditore e dalla pubblicità.

Va dunque sottolineato che le informazioni pubblicitarie, le schede tecniche e le dichiarazioni del venditore precedenti alla conclusione del contratto, divengono di particolare importanza per determinare la conformità al contratto.

Anche "l'imperfetta installazione" integra la mancanza di conformità se:

- dipende dalla carenza di istruzioni, quando è compiuta dal consumatore;
- è eseguita dal venditore in quanto compresa nel contratto.

In conclusione, la nozione di difetto di conformità consente, secondo i primi orientamenti interpretativi¹², di superare la frammentazione esistente nel codice civile¹³ mediante l'applicabilità di una disciplina unitaria per ogni difformità riguardante il bene acquistato da un consumatore.

Le informazioni inesatte od ingannevoli integrano la mancanza di conformità.

E' pertanto essenziale rivedere i testi informativi e le descrizioni dei beni venduti, come pure le dichiarazioni pubblicitarie, onde evitar le ondate di reclami per mancata conformità al contratto.

E' altrettanto importante che quest'onere sia equamente ripartito tra la produzione e la distribuzione, se si vuole scongiurare il rischio di numerose azioni in regresso da parte dei venditori, con sicuro aumento del contenzioso legale.

2. Esclusione del difetto di conformità

Laddove il bene consegnato risulti non conforme al contratto, il consumatore potrà contestare al venditore il difetto di conformità riscontrato.

Tuttavia il consumatore non potrà legittimamente invocare la responsabilità del venditore se, al momento della conclusione del contratto:

12 Vedi De Cristofaro, op cit., 64; Iurilli, op cit., 14.

13 Vizi (art. 1490 C.C.), mancanza delle qualità promesse (1497 C.C.) e consegna di un "aliud pro alio" (1453 C.C.).

- conosceva il difetto o non poteva ignorarlo usando l'ordinaria diligenza;
- il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Inoltre, "l'uso particolare" voluto dal consumatore deve essere stato reso noto al venditore e da questi accettato, anche per fatti concludenti.

Il venditore non sarà poi vincolato alle "dichiarazioni pubbliche" fatte dal venditore/produttore/agente o rappresentante, presenti nell'etichetta o nella pubblicità, se dimostra che:

- non conosceva la dichiarazione e non poteva conoscerla;
- la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto;
- la dichiarazione non ha influenzato la decisione di acquistare il bene di consumo.

1. Il contenuto della garanzia legale del venditore.

Il venditore risponde per "qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene".

La responsabilità del venditore è quindi limitata ai difetti preesistenti, scoperti in un secondo momento dall'acquirente. Non riguarda invece eventuali vizi sopravvenuti, ad esempio, per uso improprio da parte del consumatore o di terzi.

In presenza di un difetto di conformità, il consumatore potrà domandare al venditore:

- in prima battuta, la riparazione o la sostituzione del bene, per ottenere il "ripristino della conformità" senza spese;
- la riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, se i primi due rimedi non risultano praticabili.

Esiste dunque una gerarchia tra gli strumenti previsti a tutela del consumatore per contemperare l'interesse del consumatore a ricevere il bene concordato e l'interesse del venditore a salvaguardare il rapporto contrattuale. A tal fine, è data possibilità di ricorrere alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto soltanto nelle ipotesi previste dalla legge (vedi i paragrafi 2 e 3).

Resta salva la facoltà del venditore di offrire al consumatore "qualsiasi altro rimedio disponibile" per comporre amichevolmente la controversia, che il consumatore sarà tuttavia libero di accettare o di rifiutare.

2. Riparazione / Sostituzione

Per eliminare il difetto di conformità, in prima battuta, il consumatore potrà chiedere, a sua scelta, la "riparazione" o la "sostituzione" del bene.

La riparazione o la sostituzione sono gratuite. Sono a carico del venditore le spese "indispensabili" per sanare il difetto di conformità, tra cui quelle di spedizione, di mano d'opera e dei materiali.

La discrezionalità del consumatore incontrerà però un limite nel caso in cui il rimedio domandato sia oggettivamente impossibile o comporti costi eccessivi a carico del venditore.

L'impossibilità andrà valutata a seconda che la sostituzione riguardi, ad esempio, beni non fungibili (ad es. un pezzo unico) o che la riparazione non sia possibile per via di un difetto irreparabile.

L'eccessiva onerosità comporta invece "spese irragionevoli" rispetto alla soluzione alternativa, possibile e praticabile. Il legislatore prescrive che tale valutazione vada compiuta tendo conto:

- del valore del bene in assenza del difetto;
- dell'entità del difetto;
- dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il venditore può quindi rifiutare la soluzione chiesta perché impossibile od eccessivamente costosa; il consumatore avrà allora diritto a domandare il rimedio alternativo. Se anche tale opzione risulti impraticabile, il consumatore potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Ad esempio, nel caso di un autoveicolo usato, se il costo della riparazione domandata dal consumatore supera il valore dello stesso veicolo, il venditore potrà rifiutarla lamentandone l'eccessiva onerosità. D'altronde, trattandosi di un bene usato, la sostituzione non sarà in linea di principio possibile. Il consumatore agirà quindi per la risoluzione del contratto.

La sostituzione dei beni usati

- La Dir. 44/99 prevede la generale non sostituibilità dei beni usati (considerando n. 16).
- Le disposizioni degli artt. 1519 bis e ss. si applicano ai beni usati tenuto conto del "pregresso utilizzo" e limitatamente ai "difetti non derivanti dall'uso normale" del bene.
- Generalmente, la sostituzione dei beni usati non potrà essere chiesta in quanto non è oggettivamente possibile.

Nei confronti del venditore, la riparazione o la sostituzione incontrano invece dei limiti:

- a) nel "congruo termine" entro cui il venditore deve eseguire la prestazione richiesta;
- b) nei "notevoli inconvenienti" eventualmente arrecati al consumatore.

Tale previsione intende limitare la possibilità che i tempi della riparazione o della sostituzione si dilatino eccessivamente o che la prestazione del rimedio chiesto comporti gravi disagi per il consumatore.

I concetti di "congruo termine" e "notevoli inconvenienti"

- I concetti di "congruo termine" e di "notevoli inconvenienti" sono molto elastici.
- Le disposizioni legislative stabiliscono che il "termine congruo" e "l'inconveniente notevole" vanno stabiliti in relazione alla "natura del bene" e dello "scopo per cui è stato acquistato".
- I lavori preliminari fanno riferimento anche al "tipo di difetto" (se pregiudica o meno la funzionalità del bene) e al "periodo dell'anno" in cui il difetto si manifesta (es. ferie del venditore/fornitore/riparatore, periodo festivo; periodo natalizio, etc.).
- La determinazione del termine congruo e dell'inconveniente notevole andrebbe

quindi compiuta con riferimento al settore merceologico cui appartiene il bene e sulla base dei parametri sopra richiamati.

3. Riduzione del prezzo / Risoluzione del contratto

La riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto sono opzioni che il consumatore può esercitare solo se la richiesta di vedere riparato o sostituito il bene difettoso non sia andata a buon fine.

L'intenzione del legislatore di salvaguardare quanto possibile il rapporto contrattuale ha fatto sì che tanto la riduzione del prezzo quanto la risoluzione si configurassero come rimedi eccezionali e perciò esperibili solo a precise condizioni.

Più precisamente, il consumatore potrà chiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se:

- la riparazione o la sostituzione sono impossibili od eccessivamente onerose;
- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine;
- la riparazione ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

La facoltà di scelta rimessa al consumatore incontra però un limite nella gravità del difetto. Infatti se il difetto (per cui non è stato possibile esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione) è di "lieve entità 14", potrà essere chiesta soltanto la riduzione del prezzo.

Va inoltre evidenziato che per determinare l'importo della riduzione o della somma da restituire si dovrà tenere conto dell'uso del bene, che comporterà un minore o maggiore deprezzamento del prodotto.

14 Dalla Bozza definitiva del decreto n. 24/02 risulta che, per difetto di lieve entità, si intende quello

che non pregiudica assolutamente l'utilizzo del bene. Vedi nota 32 della Bozza.

1. Termini di decadenza e prescrizione.

Tra gli aspetti qualificanti della disciplina contenuta nel decreto n. 24/02 c'è senza dubbio l'estensione temporale della garanzia legale sui beni di consumo.

Il venditore è infatti responsabile per i difetti di conformità (esistenti al momento della consegna) che si manifestano nei 2 anni successivi alla consegna del bene.

Per i beni usati, il venditore ed il compratore potranno accordarsi per prevedere un periodo di responsabilità minore, ma comunque non inferiore ad un anno.

Il consumatore, qualora riscontri un difetto di conformità, dovrà contestarlo al venditore entro due mesi dalla scoperta, se intende usufruire della tutela riconosciuta dal decreto n. 24/02.

La contestazione non sarà però necessaria se il venditore ha dolosamente occultato il vizio o ne ha riconosciuta l'esistenza.

Dopo la denuncia del vizio, il consumatore potrà chiedere la riparazione o la sostituzione del bene e, qualora ricorrano gli estremi, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. L'azione si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna 15 .

2. Onere della prova

Il venditore risponde solo dei difetti esistenti al momento della consegna. Il decreto n. 24/02 distribuisce l'onere di tale prova tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano.

Se i difetti di conformità si manifestano entro 6 mesi dalla consegna, si presume che esistessero anche a tale data. Spetterà quindi al venditore provare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna.

Il venditore potrà escludere l'onere della prova a suo carico qualora ne riesca a provare l'incompatibilità con la natura del bene o con la natura del difetto.

15 In realtà, esiste un caso in cui la garanzia legale può esser fatta valere oltre i termini di prescrizione.

Infatti qualora il venditore citi in giudizio il compratore per l'esecuzione del contratto (es. il pagamento

del prezzo), quest'ultimo " potrà far valere sempre la garanzia se ha denunciato il vizio entro due mesi

dalla scoperta e comunque prima di 26 mesi dalla consegna".

Se i difetti si manifestano invece successivamente ai 6 mesi dalla consegna sarà il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna. Il consumatore dovrà quindi dimostrare:

- di aver acquistato il bene;
- che il bene presenta un difetto di conformità ai sensi di legge;
- che tale difetto esisteva al momento della consegna, pur essendo manifestatosi successivamente;
- che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione.

La ripartizione dell'onere della prova costituisce quindi un incentivo per il consumatore a verificare approfonditamente la conformità del bene ed ad effettuare una sollecita contestazione di eventuali vizi.

3. Inderogabilità dei diritti

Tra gli aspetti salienti della nuova normativa c'è quello della irrinunciabilità dei diritti riconosciuti al consumatore.

Mentre la garanzia prevista agli artt. 1490 e ss. può essere derogata contrattualmente, la protezione offerta dagli artt. 1519 e ss. non può essere ridimensionata dalla volontà delle parti.

Il legislatore stabilisce infatti che è da considerarsi nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti, anche in modo indiretto.

La nullità può esser fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La nullità viene prevista anche per l'eventuale clausola che, prevedendo l'applicabilità

al contratto di una legislazione extracomunitaria, privi il consumatore della tutela riconosciutagli, qualora il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro della UE.

Il quadro giuridico complessivo posto a presidio del consumatore è infine garantito dall'art. 1519 nonies che precisa che la protezione riconosciutagli non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre normative, come, ad esempio, quella riguardante la responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi.

1. Garanzia convenzionale del produttore o del venditore.

La "garanzia convenzionale ulteriore" è, secondo la definizione presente nel decreto n. 24/02, "qualsiasi impegno, del produttore o del venditore assunto nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità".

Mentre la garanzia legale del venditore è un obbligo che deriva dal solo fatto che è stato concluso un contratto di compravendita con il consumatore e riguarda i difetti preesistenti alla consegna, la garanzia convenzionale è un atto volontario ed ulteriore del soggetto che si impegna nei confronti del consumatore.

Come anticipato, la garanzia legale dell'art. 1490 è derogabile dalla volontà delle parti. La garanzia legale prevista agli artt. 1519 bis e ss., non può invece essere esclusa o limitata contrattualmente.

La garanzia convenzionale quindi non sostituisce 16, ma si aggiunge a quella legale. Da qui discendono 3 conseguenze:

- il venditore o il produttore hanno la facoltà di non prevederla, ma una volta offerta, restano vincolati ad essa;
- il venditore o il produttore possono stabilire il contenuto della garanzia convenzionale, ossia offrire le stesse condizioni della garanzia legale oppure condizioni più favorevoli o più limitate;
- rimane impregiudicato il diritto del consumatore alla garanzia legale del venditore per gli eventuali vizi di difformità non coperti dalla garanzia convenzionale.

E' presumibile che, nella prassi, il consumatore faccia valere, ove presente, la garanzia convenzionale, generalmente più favorevole.

Dalla definizione di "garanzia convenzionale ulteriore", si desume che le modalità con cui viene prestata non sono solo quelle presenti nella "dichiarazione di garanzia", ma anche quelle indicate nella "pubblicità" (spot, dépliants, etc.);

16 In base al principio dell'irrinunciabilità dei diritti, sancito all'art. 1519 octies.

Il legislatore stabilisce inoltre che la garanzia convenzionale assicuri ai consumatori alcune informazioni essenziali:

- la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal paragrafo 1 bis della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del Codice Civile, sulla vendita dei beni di consumo, e che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati tali diritti;

- l'oggetto della garanzia, ossia che cosa si offre;
- gli elementi per farla valere;
- la sua durata;
- la sua estensione territoriale.

La garanzia convenzionale deve essere redatta in lingua italiana, con caratteri non meno evidenti di quelli di altre lingue, eventualmente presenti.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su di un altro supporto duraturo.

I requisiti fissati dal legislatore sono obbligatori. Tuttavia, qualora non siano presenti, la garanzia convenzionale rimane comunque valida ed il consumatore potrà pretendere l'applicazione.

Dal 1 luglio 2002, le norme sulla garanzia convenzionale si applicano anche ai prodotti immessi sul mercato prima del 23 marzo, i quali hanno beneficiato di un periodo transitorio per consentire alle imprese di mettersi in regola.

1. Diritto di regresso del venditore.

L'architettura normativa del decreto n. 24/02 è imperniata principalmente sulla tutela del consumatore. Le disposizioni legislative contengono però un'importante previsione a salvaguardia degli interessi degli operatori commerciali.

Se infatti il difetto di conformità dipende da un'azione/omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore potrà esigere dal soggetto o dai soggetti responsabili, facenti parte della suddetta catena distributiva, la restituzione delle spese sostenute per soddisfare le richieste del consumatore.

La possibilità di agire in regresso è subordinata alle seguenti condizioni:

- il venditore ha ottemperato ai rimedi chiesti dal consumatore;
- il venditore non ha sottoscritto nei contratti con tali soggetti alcun patto contrario, né ha rinunciato a tale diritto;

Ad esempio, se in un contratto tra venditore e produttore, viene stabilito che il venditore non può addebitare al produttore i costi dovuti alla mancanza di conformità dei prodotti, la cosa è perfettamente lecita e comporta che tutti gli oneri sono a carico del venditore.

Per evitare che i tempi di circolazione delle merci sul mercato, a volte lunghi, facciano cadere in prescrizione la responsabilità del fornitore, qualora non sia esclusa contrattualmente, il rivenditore avrà tempo 12 mesi dall'esecuzione della prestazione richiesta dal consumatore.

Il riconoscimento del diritto di regresso evita che i costi di eventuali difetti del bene siano sopportati esclusivamente dal venditore, assicurando, in linea di principio, un'equa ripartizione del rischio di impresa lungo l'intera catena distributiva.

Diritto di regresso e mancata applicazione della direttiva.

Il decreto n. 24/02 ha sostanzialmente disatteso la direttiva 44/99 che prevedeva l'indicazione, da parte degli stati membri, delle azioni e delle modalità per consentire al venditore l'esercizio del diritto di regresso.

E' perciò auspicabile che nell'ipotesi di una vertenza giudiziale tra produzione e commercio sia evidenziata l'incompleta applicazione della direttiva, di modo che la

Corte di Giustizia Europea, investita del caso, possa emettere una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia, che ponga le premesse per una successiva modifica

La previsione di una nuova disciplina delle garanzie riguardanti la vendita di beni di consumo ed il riconoscimento del diritto di regresso del venditore, si riveleranno efficaci nella misura in cui saranno in grado di anticipare lo "strappo sociale" tra i soggetti coinvolti e, conseguentemente, il ricorso alla giustizia ordinaria, le cui lentezze processuali rischiano di ostacolare la rapida composizione delle rispettive pretese.

Sorge quindi la necessità, peraltro declinabile sotto la voce "opportunità", di attivare le iniziative idonee a favorire un'adeguata prevenzione del contenzioso o, laddove inevitabile, una gestione delle controversie che ne consenta la definizione in tempi brevi e con costi certi.

In termini di prevenzione del contenzioso, va valutata positivamente la possibilità di siglare accordi di settore tra produzione e distribuzione per l'identificazione di corrette prassi commerciali e l'individuazione delle rispettive responsabilità in ordine ad eventuali difetti di conformità dei beni posti in vendita.

E' inoltre auspicabile avviare iniziative analoghe con le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative per consentire un'interpretazione della normativa in grado di ridurre i potenziali margini di attrito legati alla sua concreta applicazione. In termini di gestione del contenzioso, sia tra imprese che con i consumatori, può essere invece utile il ricorso a forme di risoluzione extragiudiziale delle controversie, attivate, ad esempio, presso le Camere di Commercio, che offrono una risposta più moderna, rapida e flessibile alle esigenze di giustizia delle parti.

Si ricorda che mentre l'arbitrato ha natura sostanzialmente contenziosa, e la decisione (lodo) spetta ad un soggetto terzo, l'arbitro, la conciliazione è uno strumento più vicino alla negoziazione, per cui sono le stesse parti in conflitto che - assistite da un conciliatore - hanno il potere decisionale sulla questione controversa. In conclusione, l'introduzione di nuove regole sulle garanzie, riguardanti la vendita di beni di consumo, comporta riflessi organizzativi particolarmente significativi che vanno adeguatamente governati affinché il soddisfacimento delle istanze consumeristiche possa accompagnarsi all'effettivo presidio degli interessi delle imprese commerciali.

	Aspetti Art. 1490;	Art. 1512 Art. 1519 bis- nonies
Garanzia	Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.	Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il venditore risponde di ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna. Si presume che il bene è conforme se è idoneo all'uso abituale o all'uso specifico richiesto dal consumatore e possiede i requisiti promessi dal venditore, dall'etichetta o dalla pubblicità.
Esclusione della garanzia	Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto: - il compratore conosceva i vizi della cosa; - i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che, in questo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.	Non c'è difetto di conformità se il consumatore, al momento della conclusione del contratto: - conosceva il difetto o non poteva ignorarlo usando l'ordinaria diligenza; - il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non risponde delle "dichiarazioni pubbliche" del produttore, dell'agente o suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o dell'etichetta, se dimostra che: - non conosceva la dichiarazione e non poteva conoscerla, usando l'ordinaria diligenza; - la dichiarazione è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto; - la dichiarazione non ha influenzato la decisione di acquistare il bene di consumo.
Effetti della garanzia	Nei casi di vizio della cosa il compratore può domandare a sua scelta: - la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo che per determinati vizi gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita:	In caso di difetto di conformità del bene acquistato il consumatore può chiedere al venditore a sua scelta e senza spese: - la riparazione o la sostituzione del bene, salvo che il rimedio chiesto sia oggettivamente impossibile oppure eccessivamente oneroso

	<p>- in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto;</p> <p>- per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.</p>	<p>rispetto all'altro.</p> <p>In via subordinata, il consumatore può chiedere a sua scelta una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riparazione o la sostituzione sono impossibili od eccessivamente onerose; - il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; - la riparazione ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
<p>Termini e condizioni per l'azione</p>	<p>Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.</p> <p>La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.</p> <p>L'azione si prescrive, in ogni caso, in 1 anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto può sempre far valere la garanzia purché il vizio sia stato denunciato entro 8 giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.</p>	<p>Il venditore è responsabile per i difetti di conformità (esistenti al momento della consegna) che si manifestano nei 2 anni dalla consegna del bene.</p> <p>Per i beni usati, il venditore ed il compratore potranno accordarsi per prevedere un periodo di responsabilità minore, ma comunque non inferiore ad 1 anno.</p> <p>Il consumatore, qualora riscontri un difetto di conformità, dovrà contestarlo al venditore entro due mesi dalla scoperta, a pena di decadenza.</p> <p>La denuncia non sarà però necessaria se il venditore ha dolosamente occultato il vizio o ne ha riconosciuta l'esistenza.</p> <p>L'azione si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna.</p> <p>In realtà, esiste un caso in cui la garanzia legale può esser fatta valere oltre i termini di prescrizione. Qualora, infatti, il venditore citi in giudizio il compratore per l'esecuzione del contratto quest'ultimo " potrà far valere sempre la garanzia se ha denunciato il vizio entro due mesi dalla scoperta e comunque prima di 26 mesi dalla consegna".</p>

<p>Garanzia volontaria</p>	<p>Garanzia di buon funzionamento: se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro 30 gg. Dalla scoperta, sotto pena di decadenza (artt. 2694 e seguenti).</p> <p>L'azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta.</p> <p>Il giudice secondo le circostanze, può assegnare al venditore un termine per sostituire o riparare la cosa in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo il risarcimento dei danni (artt. 1223 e seguenti).</p> <p>Sono salvi gli usi i quali stabiliscono che la garanzia di buon funzionamneto è dovuta anche in mancanza di patto espresso (att. 174).</p>	<p>Garanzia convenzionale ulteriore: "qualsiasi impegno, del produttore o del venditore assunto nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità".</p> <p>Informazioni obbligatorie della garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal paragrafo 1 bis della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del Codice Civile, sulla vendita dei beni di consumo, e che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati tali diritti; - l'oggetto della garanzia; - gli elementi per farla valere; - la sua durata; - la sua estensione territoriale. <p>La garanzia convenzionale deve essere redatta in lingua italiana, con caratteri non meno evidenti di quelli di altre lingue, eventualmente presenti.</p> <p>A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su di un altro supporto duraturo.</p> <p>La garanzia convenzionale non rispondente ai predetti requisiti rimane comunque valida ed il consumatore potrà pretenderne l'applicazione.</p> <p>Dal 1 luglio 2002, le norme sulla garanzia convenzionale si applicano anche ai prodotti immessi sul mercato prima del 23 marzo, i quali hanno beneficiato di un periodo transitorio per consentire alle imprese di mettersi in regola.</p>
-----------------------------------	--	---

<p>Diritto di regresso del venditore</p>		<p>Il venditore responsabile nei confronti del consumatore, ha diritto di chiedere la restituzione di quanto pagato per eliminare il difetto di conformità.</p> <p>A chi: al soggetto od ai soggetti responsabili facenti parte della catena distributiva del bene (distributori, produttori o qualsiasi altro intermediario).</p> <p>In quali casi: quando il difetto di conformità è dovuto ad un'azione o ad un'omissione di uno di tali soggetti.</p> <p>La possibilità di agire in regresso è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il venditore ha ottemperato ai rimedi chiesti dal consumatore; - il venditore non ha sottoscritto nei contratti con tali soggetti alcun patto contrario, né ha rinunciato a tale diritto; <p>Termini: il rivenditore avrà tempo 12 mesi dall'esecuzione della prestazione richiesta dal consumatore.</p>
<p>Carattere delle disposizioni</p>	<p>La garanzia legale del venditore è derogabile dalla volontà delle parti.</p> <p>Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.</p>	<p>E' da considerarsi nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare i diritti riconosciuti, anche in modo indiretto.</p> <p>La nullità può esser fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.</p> <p>La nullità viene prevista anche per l'eventuale clausola che, applicando al contratto una legislazione extracomunitaria, privi il consumatore della tutela riconosciuta, qualora il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro della UE.</p>
<p>Ulteriore tutela</p>		<p>La presente disciplina non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da</p>

		altre normative, come, ad esempio, quella riguardante la responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi (D.P.R. n. 224/88).
--	--	--

L'attuazione della Dir. 44/99 nell'Unione Europea.

Paese	Attuazione	Durata garanzia
Austria:	SI, dal 1 gennaio 2002.	3 anni per gli immobili. 2 anni per i beni mobili. 1 anno, se pattuito, per i beni usati. nota: La Dir. 44/99 ed il Dlgs. n. 24/02 riguardano solo i beni mobili.
Belgio:	NO.	Non pervenuto (n.p.).
Danimarca:	NO.	2 anni, anche per l'usato. La garanzia biennale ricomincia dopo la "riparazione" o la "sostituzione".
Finlandia:	SI, dal 1 gennaio 2002	2 anni.
Francia:	NO.	5 anni per i beni mobili. 10 anni per i beni immobili
Germania	SI, dal 1 gennaio 2002.	2 anni (riparazione/risoluzione del contratto). 3 anni (riduzione del prezzo)
Grecia:	NO	n.p.
Irlanda:	NO.	n.p.
Inghilterra:	NO;	forse in vigore dall'autunno. 6 anni.
Lussemburgo:.	NO	n.p.

Le implicazioni per l'autoriparatore della garanzia sui beni di consumo

A partire dallo scorso marzo è stata approvata una normativa relativa alla garanzia di due anni sui beni di consumo. Per il settore dell'autoriparazione ciò significa fornire una garanzia sia sul lavoro svolto, sia sui ricambi utilizzati. Ma dato questo presupposto, chi deve garantire chi? Qual'è il ruolo dell'autoriparatore nella "catena distributiva della garanzia"? Una prima analisi delle implicazioni.

di Sergio Fonzo

La direttiva europea 44/99/EU, in sintesi la garanzia sui beni di consumo già in vigore presso altri Stati comunitari membri, è stata recepita anche dall'Italia nel febbraio scorso, come riportato nel Supplemento ordinario n.40 alla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2002, sotto il titolo: "Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n.24 - Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo".

Suggeriamo agli interessati di procurarsi un esemplare di tale Supplemento ordinario, mentre vogliamo in questa sede anticiparne e sintetizzarne lo spirito e la lettera.

Applicazione della garanzia

In parole semplici, e nella sostanza, vi si dice che, a far data dal 23 marzo 2002 e senza valore retroattivo, "la garanzia sui beni (o prodotti) di consumo dovrà valere almeno 2 anni dalla data di vendita all'acquirente".

Nel campo strettamente applicativo e razionale della direttiva, con specifico riferimento all'autoriparazione, ciò significa che per "prodotto" s'intende sia il servizio prestato (mano d'opera ed esecuzione del lavoro, anche se questo non è propriamente un "bene di consumo" che, per definizione, dovrebbe essere materializzato in qualcosa di concreto), sia i ricambi e i componenti impiegati nel lavoro e montati sul veicolo riparato; e qui il concetto entra nell'ottica della direttiva e del relativo decreto legislativo.

Per meglio chiarire il concetto, definiamo innanzitutto alcuni termini

- a. consumatore: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal fornitore (o venditore);
- b. beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare;
- c. venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, vende o fornisce beni di consumo;
- d. produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio dell'Unione europea, o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo marchio, nome o altro segno distintivo;
- e. garanzia: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore assunto verso il consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire in qualunque modo sul bene di consumo qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella garanzia o nella relativa pubblicità;
- f. riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino gratuito o la sostituzione del bene di consumo per renderlo conforme al contratto o impegno di vendita;
- g. termini di garanzia: la garanzia si applica anche alla vendita dei beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (ovvero: fatta eccezione per la normale usura).

Fin qui tutto appare chiaro e non necessita di speciali interpretazioni: l'autoriparatore che effettua una riparazione impiegando, oltre alla sua manodopera (sulla quale egli accorderà la sua garanzia, nei minimi previsti dalla legge), pezzi di ricambio e componenti, ovviamente nuovi, originali o meno, fatturandoli al cliente, è tenuto a praticare la garanzia di due anni su questi ultimi, che sono a tutti gli effetti beni di consumo come previsto dalla direttiva e dal relativo decreto legislativo.

Chiaro che, poiché tali disposizioni di legge valgono anche per la vendita dell'autoveicolo o motoveicolo nuovo, la disposizione non si applica se la riparazione avviene entro i due anni di garanzia del veicolo, ma si applica invece se avviene successivamente alla scadenza di tale termine, o dell'eventuale maggior termine di garanzia (superiore ai due anni) che il produttore o venditore del veicolo decide di accordare per sua scelta.

Implicazioni per produttori, ricambisti e autoriparatori

L'impatto della nuova disciplina della garanzia sulle aziende industriali e commerciali è forte e denso di conseguenze, in quanto essa è destinata a influenzare continuamente i rapporti tra impresa e consumatori, diventando un nuovo parametro su cui misurare la vera qualità dell'impresa europea.

Per quanto detta disciplina riguardi in senso stretto il rapporto contrattuale di vendita tra venditore (finale) e consumatore (finale), nella sostanza le conseguenze della stessa non potranno non riflettersi su tutti gli anelli della catena commerciale e, in definitiva, anche sul produttore, il cui "marchio" e la cui "immagine" sono sempre in gioco, anche quando il soggetto formalmente responsabile è il venditore. Occorre pertanto rivedere completamente non solo la contrattualistica d'impresa nei rapporti con i fornitori, sub-fornitori, clienti, ecc., ma anche ogni forma di "comunicazione d'impresa" per il mercato, dalla pubblicità ai cataloghi, alle etichette, ecc., perché tutto entra a far parte ormai dell'area del "contrattualmente dovuto", secondo il principio della "conformità al contratto".

Tramonta definitivamente anche ogni possibilità di confondere la "garanzia legale" con quella "commerciale" (o "convenzionale"), come viene definita nel decreto di attuazione, in quanto la distinzione tra le due forme è imposta per legge.

Si dovrà anche informare con estrema chiarezza e trasparenza il consumatore che la garanzia convenzionale è un plus offerto e che, in ogni caso, nessuno può privare il consumatore del "pacchetto di diritti" che gli sono stati attribuiti per legge. La garanzia convenzionale resta il "plus" che la produzione e il commercio possono offrire per "fare la differenza" rispetto allo standard di legge, ma anche questo strumento di marketing deve, ormai, rispondere alle regole del gioco contenute nella nuova disciplina. Sopravvive ancora, a livello di disciplina del nostro Codice Civile in materia di garanzie, la parte applicabile a rapporti tra operatori professionali e non rivolta ai consumatori. Data la sua importanza, la materia è attualmente oggetto di esame e approfondimento, anche in sede di seminari ad alto livello.

Nelle pieghe del decreto legislativo (1519-bis) si evince che le disposizioni ivi contenute valgono per vendite dei beni di consumo al consumatore, che nella fattispecie è l'utente-automobilista, ma non vi si accenna alle vendite tra imprese, come per esempio accade quando l'autoriparatore acquista ricambi e componenti per la sua attività presso un grossista o ricambista o concessionario di marca. Egli si trova a non essere un "consumatore" nel vero senso della parola (punto a. visto precedentemente), ma in base al decreto legislativo deve fornire al suo cliente-consumatore la garanzia di due anni. Logica vuole, quindi, che anche l'autoriparatore deve a sua volta godere della garanzia di due anni sui prodotti che egli acquista dal venditore o dal produttore (punti c. e d. precedenti), poiché, di fatto, egli svolge l'insostituibile funzione di "passaggio" del bene di consumo dal produttore o venditore al consumatore, che altrimenti non potrebbe avvenire per motivi che è superfluo sottolineare.

Prescindendo dalle opinioni e dai mugugni, è auspicabile che tutti gli interessati (produttori, venditori, autoriparatori) si adeguino rapidamente alla nuova direttiva, la quale non potrà che apportare utilità, qualità e vantaggi per tutti, indistintamente. Perché il prodotto che è già di qualità (originale, o approvato, o certificato a norme internazionali ISO 9002:1994 o 9001:2002) non avrà nulla da temere dall'estensione della garanzia ai 2 anni, allorché il prodotto alternativo o equivalente e basta (che, notoriamente, si affida per la vendita a un prezzo più basso) o si adegua qualitativamente e applica senza discussioni la nuova direttiva, o è destinato a sparire.

Non esiste via di mezzo, e questo deve essere e restare ben chiaro anche agli autoriparatori ogni qualvolta acquisteranno ricambi e componenti.

A conforto di questa tesi, che come detto si applica anche alle auto di prima immatricolazione, la nuova direttiva viene adottata anche sulle auto usate, purché acquistate presso un rivenditore, ma limitata a un anno, anche se già molti rivenditori ne concedono fino a due. Alcune organizzazioni di vendita dell'usato stanno addirittura stipulando accordi con enti di certificazione autorizzati per sottoporre le loro auto usate a un preventivo controllo e giudizio dei tecnici e dotarle di un certificato di qualità da proporre al cliente-acquirente; iniziativa decisamente lodevole e di forte aiuto ai concetti "sicurezza" e "responsabilità" di cui c'è estremo bisogno.